



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI**

**SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI**

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu           Presidente rel.

dott. Cinzia Caleffi           Consigliere

dott. Cristina Fois           Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 4 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno  
2020 promosso da

**CRDIS COSTRUZIONI SPA** in liquidazione (P.I. 01224880904) in  
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari,  
presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che la rappresenta e  
difende per procura speciale allegata all'atto d'appello,

**appellante**

**CONTRO**

**PER CREDIT MANAGEMENT S.p.A.** quale  
mandataria del **BANCO DI SARDEGNA S.p.A.** in



persona del legale rappresentante, quale cessionario del ramo d'azienda della ██████████ elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,

**appellata**

All'udienza del 13-05-2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse dell'appellante:** voglia la Corte

- 1) in via principale, accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commisioni varie e spese non previste dalla legge;
- 2) in via subordinata, condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione e la banca non ottemperi all'ordine del giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c7c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi e all'esito accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza", gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la c.m.s., la comm. per



l'affidamento, la comm. mancanza fondi, la comm. disponibilità fondi;

- 3) in ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed, in via esemplificativa, i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la c.m.s., comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per le operazioni, annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;
- 4) accertare e dichiarare i rapporti dare/avere intercorsi tra le parti, con riguardo al periodo contabilmente documentato, con condanna dell'istituto alla rettifica delle proprie scritture contabili, applicando le condizioni di legge senza contestazione del saldo di partenza;
- 5) dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 30163056 e, per l'effetto, rigettare, giacchè infondata in fatto e diritto, l'eccezione di compensazione formulata dall'istituto di credito da effettuarsi, nel caso, solo riguardo la quota capitale e non sugli interessi in quanto non dovuti;



- 6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

**Nell'interesse dell'appellata:** voglia la Corte

- 1) in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 342 c.p.c. e/o per violazione dell'art. 345 c.p.c. (in subordine dichiarare inammissibili le nuove domande come formulate in appello) e/o in ogni caso, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per ragionevole infondatezza e/o assenza di prova;
- 2) in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni di cui alla precedente espositiva;
- 3) in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al



c/c n. 3000242 di cui al presente giudizio, risalenti ad oltre dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi anteriore al 17-07-2015 o alla diversa data acclarata in corso di causa, in specie dovranno dichiararsi prescritte le avverse domande con riguardo alle annotazioni asseritamente indebite e/o agli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituissero pagamento, come dalla banca partitamente individuati nei conteggi versati in causa ovvero accertati nel corso del giudizio, per i titoli contestati ex adverso ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di di massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute, spese e per qualsivoglia ulteriore titolo, per l'inutile decorso del decennio, prescrizione decorrente da ciascuna annotazione asseritamente indebita e/o da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato dalla controparte; ovvero, per i periodi in cui il rapporto de quo risultava assistito da apertura di credito, a decorrere da ciascuna delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria con riguardo a ciascun titolo contestato da controparte, come dedotto nell'espositiva della comparsa di costituzione e risposta e come da prospetto contabile di cui al documento 7 di primo grado;



- 4) in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. in subordine decennale degli interessi afferenti le somme di cui controparte domanda la ripetizione;
- 5) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e diritto;
- 6) nel merito, in via principale, respingere tutte le domande proposte in appello, poiché infondate in fatto e in diritto, quindi confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- 7) in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, effettuare in ogni caso il ricalcolo, tenendo conto delle eccezioni dell'azienda di credito ed in specie dell'eccepita prescrizione della domanda di pagamento/restituzione di addebiti/ pagamenti di cui sopra, quindi dichiarare la compensazione dell'eventuale credito riconosciuto alla [REDACTED] con il credito vantato dalla allora [REDACTED] di euro 77.175,88, oltre interessi al limite della rispettiva concorrenza;
- 8) in ogni caso, con il favore delle spese di lite.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con sentenza n. 705/2019 il Tribunale di Sassari rigettava la domanda proposta dalla ██████████ liquidazione nei confronti della ██████████ al fine di ottenere la dichiarazione di nullità degli interessi ultralegali anatocistici financo usurari, delle varie commissioni e spese applicate al rapporto di conto corrente n. 3000242, aperto quantomeno dal gennaio 1996, costantemente affidato, e chiuso il 30-09-2014. Le spese processuali erano poste a carico della parte soccombente. Parte attrice lamentava l'applicazione nel conto corrente di competenze e costi mai validamente pattuiti, oltre che illegittimamente variati in corso di rapporto, producendo estratti conto e scalari e insistendo per l'esibizione degli estratti conto mancanti, già richiesta alla banca prima dell'instaurazione del giudizio; chiedeva la rideterminazione del saldo al netto delle poste debitorie prive di valido titolo nonché il pagamento del saldo attivo così formatosi.

A sua volta la banca assumeva di aver regolarmente stipulato un contratto di conto corrente con la società attrice alle condizioni poi variate per effetto di successive convenzioni e mai contestate dalla correntista al ricevimento degli estratti conto; con particolare riferimento all'anatocismo, poi, eccepiva di aver pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'adeguamento dei contratti alle nuove previsioni della Delibera CICR 9-02-2000; eccepiva in ogni caso la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate sul conto, senza contestare l'esistenza di affidamenti. In ogni



caso, opponeva in contestazione all'eventuale credito riconosciuto all'attrice il proprio credito di euro 77.175,88 per rate insolute del mutuo ipotecario n. 30163056.

Premesso che la società attrice era onerata della produzione del contratto di conto corrente del quale era allegata l'invalidità parziale, il tribunale reputava infondate le censure di nullità svolte con riferimento alle clausole sugli interessi e sulle commissioni applicati, non verificabili stante l'indisponibilità del documento contrattuale e riteneva non provata la domanda di ripetizione dell'indebito stante la mancata produzione della serie integrale degli estratti conto.

Avverso tale decisione ha proposto appello la società **[REDACTED]** deducendo: (i) la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1283, 1284, 2697 c.c., 117-118 Tub nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda di rettifica del saldo per mancato assolvimento dell'onere probatorio a fronte dell'allegazione attrice della mancata stipulazione in forma scritta di un contratto e comunque della illegittimità degli interessi anatocistici e della variazione del tasso attuata dalla banca senza il rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 Tub; (ii) la violazione degli artt. 210 c.p.c., 1375 c.c. laddove il primo giudice non teneva conto dell'obbligo secondo buona fede di consegnare copia delle comunicazioni periodiche, nella specie tempestivamente richieste e





trasmesse solo per l'ultimo decennio, e della prova documentale comunque fornita dall'attrice circa le illegittime condizioni applicate.

L'appellante ha inoltre sostenuto che l'eccezione di prescrizione poteva trovare accoglimento soltanto per le rimesse solutorie, da provare a cura della banca e che l'eccezione di compensazione non poteva trovare accoglimento, stante la nullità del mutuo fondiario stipulato al solo scopo di ripianare la passività del conto corrente frutto di poste illegittime.

Si è costituita la **[REDACTED]**, quale mandataria del **[REDACTED]**, cessionario del ramo d'azienda (compresi i crediti a sofferenza), eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, 342 c.p.c. nonché delle domande nuove agli effetti di cui all'art. 345 c.p.c. e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; in ogni caso, ha riproposto l'eccezione di prescrizione e di compensazione.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.

Al di là della formula discorsiva adottata l'appellante ha indicato specificamente i capi della decisione impugnati e ha proposto le censure in modo intellegibile, tant'è che la controparte ha potuto formulare



compiutamente le proprie difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).

Non è inammissibile neppure la domanda volta alla dichiarazione di nullità del mutuo fondiario, già proposta in primo grado con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (v. le conclusioni rassegnate dall'attrice) a seguito delle difese formulate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.

L'appello è affidato sostanzialmente a due profili: la regolamentazione dell'onere della prova nelle cause di accertamento negativo, con conseguente necessità di procedere alla rettifica del saldo del c/c sulla base della documentazione versata in causa ed eventualmente prodotta a seguito di un ordine di esibizione, e la validità del mutuo fondiario opposto in compensazione.

Appare utile richiamare le deduzioni svolte dall'attrice in primo grado laddove sosteneva che sul conto corrente affidato sin dall'origine, intrattenuto con la Banca di Sassari fino al 30-09-2014, erano stati addebitati interessi passivi ultralegali anche anatocistici ed usurari, commissioni e spese non validamente pattuiti.

Diversamente da quanto opinato in prime cure, è evidente che, a fronte della contestazione attrice circa l'inesistenza di un titolo contrattuale e dell'allegazione opposta formulata dalla convenuta, non era rimasta provata una pattuizione scritta.



Al riguardo va richiamato il consolidato principio applicato da questa Corte secondo il quale, in assenza di una convenzione scritta, non può certamente ritenersi che la determinazione di interessi ultralegali si fosse formata *per facta concludentia*, ostandovi il disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c., cosicchè non è condivisibile il ragionamento del primo giudice laddove fondava la pronuncia di rigetto della domanda di rettifica del saldo sul fallimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice che mancava di produrre il contratto di conto corrente di cui contestava la valida esistenza (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 6480/21 che ha osservato che la regola generale, secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto, è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, mentre, nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto *verbis tantum*, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione).

Inoltre, trattandosi di rapporto sorto prima del 1-07-2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi era comunque nulla (cfr. S.U. n. 24418/10: “*disapplicando la clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere operati senza capitalizzazione alcuna*”) e da concordare espressamente nella forma



reciproca per il periodo successivo, trattandosi di modifica peggiorativa (v. Cass. Civ. Sez. I, 22-05-14 n. 11400; id, 21-10-19 n. 26769), pattuizione che nella specie non era allegata e comunque non risulta intervenuta.

L'onere di provare l'applicazione delle poste nulle era assoluta, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c., mediante la produzione di una serie di estratti conto e scalari, che ha consentito al consulente tecnico nominato nel presente grado di procedere all'operazione di ricalcolo del saldo a far data dal 30-12-1999 fino al 18-09-2014 al netto dell'anatocismo, degli interessi ultralegali e di commissioni e spese non pattuite espressamente. Ha precisato l'ausiliario di aver superato la mancanza per alcuni trimestri del dettaglio di calcolo delle competenze inserendo tra gli interessi passivi l'intero importo addebitato in estratto conto, mentre per il secondo trimestre 2012 ha effettuato una scrittura di raccordo dei saldi in diminuzione per l'importo di euro 3.924,98, senza procedere alla scorporo delle competenze mancando anche lo scalare. In questo modo sono superate le contestazioni mosse dal c.t.p. di parte appellata circa l'inutilizzabilità degli estratti prodotti non integralmente, ben potendo il c.t.u. calcolare l'ammontare delle competenze per i periodi documentati e ricostruire l'andamento unitario del rapporto mediante metodo induttivo.



In disparte il fatto che, nell'ipotesi in cui non si contesti l'operazione né la valuta assegnatale dalla banca, gli estratti scalari sono idonei alla individuazione delle competenze applicate e contestate, come anche nella specie accertato dal c.t.u., giova ricordare che l'azione proposta dal correntista non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall'accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; per l'idoneità anche degli estratti conto incompleti v. anche n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico*



*utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati").*

In accoglimento del primo motivo d'appello, deve dunque essere dichiarata la nullità, per difetto di valido titolo contrattuale, degli addebiti per interessi ultralegali, c.m.s. e spese, procedendo quindi alla rettifica del saldo esposto nell'ultimo estratto prodotto (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: *"... non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile").*

L'indagine peritale di rettifica del saldo è stata estesa all'individuazione delle poste solutorie prescritte, avendo la banca riproposto l'eccezione di prescrizione ex art. 346 c.p.c.



La rimessa solutoria deve essere identificata in base all'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad essa riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore (cfr. S.U. n. 24418/10 laddove era evidenziato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca).

Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorché sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto



corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.

Ciò posto, ai fini di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che *“ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento”* (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20 e n. 18815/22). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacché *“il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito principale, salva*





*diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (n. 9141/20 cit.).*

La verifica, nella specie, ha tenuto conto dell'affidamento riscontrato dal c.t.u. nei documenti agli atti di causa e neppure seriamente contestato dal c.t.p. di parte appellata, la quale si è limitata ad opporre la mancanza di un contratto scritto di affidamento.

Alla verifica delle condizioni di affidamento non osta la mancanza del relativo contratto in forma scritta e ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo la legge bancaria prevedeva fin dal 1992 che taluni contratti potessero non essere adottati in forma scritta qualora la relativa regolamentazione trovasse composizione già nel contratto di conto corrente. Inoltre, l'istituto convenuto - che, come detto, non contestava di aver concesso affidamenti regolati in conto corrente - non può certo giovarsi degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente, il quale non la faceva valere e anzi produceva in giudizio le comunicazioni periodiche ricevute dalla banca allo scopo di dimostrare il limite dell'affidamento (cfr. Cass. Civ. n. 2297/21 nella parte in cui, nel



respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).

A sua volta, la banca non ha dimostrato un limite di affidamento inferiore a quello allegato dal correntista e/o fatti estintivi dello stesso (cfr. S.U. n. 15895/19: “... *l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare ... la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione ... **Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente**”).*

All'esito delle operazioni compiute, il saldo del conto al 30-09-14 deve essere accertato in euro 72.851,83 a favore della correntista, preferendo, tra le due soluzioni prospettate dal c.t.u., quella in cui le rimesse solutorie sono state individuate sul saldo ricalcolato e per la quota eccedente il fido secondo il criterio del saldo disponibile. Nel saldo rideterminato sono



stati correttamente calcolati gli interessi attivi, che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (cfr. Cass. Civ. n. 31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione una volta che il conto è divenuto attivo.

Non può essere, invece, accolta la domanda di ripetizione di indebitto, avendo la convenuta eccepito la compensazione, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1853 c.c., con il proprio credito di euro 77.175,88 per rate insolute di cui al mutuo ipotecario n. 30163056.

Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la società Virdis si opponeva alla compensazione eccepita tempestivamente dalla convenuta, sostenendo l'invalidità del mutuo per difetto di causa lecita senza peraltro contestare le condizioni pattuite nel contratto e il calcolo dell'importo richiesto dalla banca.

Di contro, pacifica la materiale consegna della somma mutuata mediante accredito sul conto corrente, a nulla rileva che parte di questa somma fosse andata in compensazione con debiti fondati su titoli nulli.

La rivisitazione della causa in concreto che l'appellante vorrebbe ottenere non è invero sufficientemente supportata dall'allegazione (cfr. Cass. Civ. sez. II, n. 21953/19) di elementi concreti dai quali inferire il perseguimento di una funzione economica distorta rispetto alla causa tipica del mutuo nemmeno ricorrendo alla figura del collegamento negoziale, che presuppone che alla funzione economica dei singoli



contratti collegati si sovrapponga una causa unitaria assorbente; neppure risulta allegato il requisito soggettivo ovvero il comune intento delle parti di perseguire, oltre l'effetto tipico di ciascuno dei contratti, anche l'interazione reciproca tra i negozi.

Ritiene questa Corte che, una volta esclusa la natura di contratto di scopo (diversamente dal vecchio credito edilizio ove era forte anche il connotato soggettivo dell'istituto mutuante e quindi la necessità che le somme erogate fossero destinate alla finalità enunciata), la causa concreta del mutuo è assolta dalla dazione di una somma il cui utilizzo ben può essere preordinato dalle parti a soddisfare precedenti partite debitorie anche per dilazionarne il termine di scadenza controbilanciato da nuove garanzie, senza che questo entri nella causa in senso oggettivo (cfr. Cass. n. 28662/13 e da ultimo n. 9475/22: *“affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di*



*essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro"; n. 23149/22).*

Attesa la validità del mutuo, il debito della società mutuataria, indicato dalla banca e non contestato nell'ammontare, va pertanto a compensarsi con il credito sopra riconosciuto alla medesima società a titolo di saldo positivo del conto corrente, agli effetti di cui all'art. 1853 c.c.

In considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media, devono essere compensate nella misura della metà, ponendo a carico della banca la restante parte.

Le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico delle parti, per metà ciascuno.

#### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] in liquidazione avverso la sentenza 705/2019 del Tribunale di Sassari, determina in euro 72.851,83 a credito della correntista il saldo del conto n. 3000242, dichiarando la nullità degli interessi ultralegali, dell'anatocismo, della c.m.s. e delle spese non contrattualizzate, rigettando nel resto la domanda;



- 2) compensa tra le parti le spese processuali nella misura della metà, ponendo a carico del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la restante parte, che liquida in euro 5.689,50 per il primo grado, di cui euro 5.171,50 per compensi ed euro 6.565,00 per il secondo grado, di cui euro 5.788,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario;
- 3) pone a carico delle parti per metà ciascuno le spese di c.t.u. già liquidate.

Così deciso in Sassari l'8-09-2022

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu

